

sciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi di terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostruzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti, potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti.

Le anticipazioni per i primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo, da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 28 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100 (1).

Sulle somme, che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla Cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello, per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.

Art. 2. — Il patrimonio delle due Casse adempribili è costituito:

1° da una somma di tre milioni di lire, da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908, 1908-909 e da iscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Di detta somma lire 1.800.000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e L. 1.200.000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dell'undecimo anno in poi, e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento.

Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni di origine adempribile, liberi da servitù, condominio, od altro onere;

3° da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382 e dagli avanzi eventuali, di cui nel primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa, nei quali la Cassa dovrà investire la somma ricavata dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di lire 1.200.000, spettante alla Cassa adempribile di Sassari, il Ministero del tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la verserà a questa in estinzione della anticipazione

fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla Cassa di Sassari.

La somma, di cui al n. 3, non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'articolo primo e in anticipazione agli enfiteusi e alle Società cooperative agrarie, di cui al n. 3 dello stesso articolo per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata.

Art. 3. — I proventi ordinari della Cassa adempribile sono i seguenti:

1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'art. 1°;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi di cui all'art. 4.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato, da rapporto del direttore della Cattedra ambulante, della buona coltura del fondo da cederli.

In questo caso, il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'Istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4. — L'Amministrazione della Cassa adempribile divide i beni, di cui al n. 2 dell'articolo 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle Ispezioni forestali, per essere rimbosciti ai termini dell'articolo 56 a spese del Ministero di agricoltura; quindi della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi Uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine adempribile, che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi, se boschivi, a conservarli tali, coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'Ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà dei Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili, verranno consegnati all'Ispettorato forestale per procedere al rimboscimento nell'interesse dei Comuni, che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o di dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia, o per altra causa indipendente della propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad antecesi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Tale concessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

La somma percette dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dal 26 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto delle spese, alla Cassa adempribile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo, in cui i beni di origine adempribile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.